

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, SAPORITO, MANCINO, COSTA, D'AGOSTINO, DELLA PORTA, NEPI, FIMOIGNARI e DEL NERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1981

Modifica dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Improcrastinabili esigenze di equità e di armonizzazione legislativa impongono un'immediata modifica dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, non solo per eliminare un'ingiustificata disparità di trattamento emersa di recente tra i beneficiari di prestazioni di reversibilità, ma anche per evitare che la giurisprudenza, ed in particolare la giurisprudenza costituzionale, possa considerarsi necessariamente legittimata a sopperire all'intempestività ed alle carenze legislative esercitando di fatto la funzione normativa sotto forma di sentenze, cosiddette creative.

Da molti mesi, anzi da quasi un anno, la legge sulla parità uomo-donna in materia di lavoro, che pure sembrava aver realizzato la totale equiparazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ha subito una rilevante modifica da parte della Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 6 del 30 gennaio 1980, infatti, la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 13 del regio de-

creto-legge n. 636 del 1939 (convertito nella legge n. 1272 del 1939, poi sostituito con l'articolo 2 della legge n. 218 del 1952 e con l'articolo 22, comma quinto, della legge n. 903 del 1965), con riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui richiedeva che il vedovo dell'assicurata o pensionata potesse percepire la pensione di reversibilità solo a condizione di essere invalido al lavoro, non si è limitata a dichiarare l'illegittimità della norma citata ma ha provveduto di ufficio a dichiarare costituzionalmente illegittimo, per illegittimità costituzionale conseguenziale ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'articolo 11, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente all'ultimo inciso « deceduta posteriormente alla entrata in vigore della presente legge ».

In conseguenza di questa pronuncia, mentre per la corresponsione delle prestazioni ai superstiti erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti (di cui all'articolo 11

della legge n. 903) si deve prescindere dalla data della morte dell'assicurata o della pensionata nel senso che il vedovo può presentare domanda anche per le ipotesi di decesso verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 903, questa stessa data costituisce una barriera invalicabile per la corresponsione al vedovo delle prestazioni ai superstiti di cui all'articolo 12 della stessa legge. Vale a dire le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248.

L'articolo 12 in esame contiene infatti lo stesso inciso « deceduta posteriormente all'entrata in vigore della presente legge », che, per l'articolo 11, è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale.

La residuale presenza di questa limitazione temporale nella sola disposizione contenuta nell'articolo 12 pone in essere una spequazione tra le due categorie di beneficiari, in qualità di superstiti, che, pur essendo previste da norme diverse, sono senza dubbio identiche. Questo trattamento differenziato non trova alcuna giustificazione perchè, equiparati i requisiti di ambedue le categorie dei beneficiari, e cioè dei vedovi per i quali non è più richiesta l'invalidità, soltanto per l'erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 12 si frappone ancora il limite temporale del verificarsi del decesso della moglie lavoratrice posteriormente all'entrata in vigore della legge.

A quanto consta per le norme modificate dall'articolo 12 della legge n. 903, ed in par-

ticolare gli articoli 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e l'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248, ancora non è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale analoga a quella che ha dato luogo alla sentenza n. 6 del 1980 della Corte costituzionale.

Ciò non toglie che sia compito del legislatore intervenire anche in mancanza dell'iniziativa del singolo; anzi un intervento del genere appare ancor più urgente proprio se si considera che, non essendo ancora in corso tali giudizi, i tempi per una eventuale pronuncia della Corte costituzionale analoga a quella avutasi per lo stesso inciso compreso nell'articolo 11 non sono neanche lontanamente prevedibili.

A ciò aggiungasi che, avendo la stessa Corte costituzionale individuato e rimosso una ingiustificata disparità di trattamento determinata dal limite temporale coincidente con la data di entrata in vigore della legge sulla parità uomo-donna in materia di lavoro, il legislatore non può esimersi dall'avvalersi delle proprie prerogative provvedendo cioè all'abrogazione dell'inciso « deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » contenuto nell'ultima parte dell'articolo 12, così come risulta dal presente disegno di legge.

La soluzione prospettata garantisce l'osservanza del principio costituzionale di eguaglianza, rimuove le residuali discriminazioni tra lavoratrici e lavoratori presenti anche nella legge n. 903, evita inoltre un notevole e prevedibile incremento del contenzioso, corrispondendo così alle esigenze dei singoli ed allo stesso tempo a quelle della collettività.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono soppresse le seguenti parole: « deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».